



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000191 del 15 febbraio 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 461/DDA/CA)

Con istanza DDA/1022, pervenuta in data 14 febbraio 2017 (prot. n. DDA/0000189), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet mega-wii.com, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “Disney Epic Mickey”, Disney Interactive Studios, Inc. alla pagina internet <omissis>;
- “Disney Infinity 2.0”, Disney Interactive Studios, Inc. alla pagina internet <omissis>;
- “Harry Potter and the Order of the Phoenix”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “The Sims 2: Castaways”, Electronic Arts, Inc. alla pagina internet <omissis>;
- “FIFA 13”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Mass Effect 3”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Harry Potter and the Chamber of Secrets”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Madden NFL 13”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Need for Speed Most Wanted”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Harry Potter and the Half-Blood Prince”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “FIFA 15”, Electronic Arts, Inc., alla pagina internet <omissis>;
- “Mario Kart Wii”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “PokePark 2: Wonders Beyond”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “*Super Smash Bros. Brawl*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokemon Y*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Pokemon X*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*The Legend of Zelda: Ocarina of Time*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*Donkey Kong Country Returns*”, Nintendo Co. Ltd., alla pagina internet <omissis>;
- “*LEGO The Lord Of The Rings*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*Batman Arkham: Origins*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*LEGO Marvel Avengers*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*The Lord Of The Rings: Aragorn's Quest*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*LEGO Batman 3*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*Batman: Arkham City*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*Game Party 3*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*The LEGO Movie*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*LEGO Batman 2*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*Speed Racer: The Video Game*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*Injustice: Gods Among Us*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>;
- “*LEGO The Hobbit*”, Warner Bros. Interactive Entertainment, alla pagina internet <omissis>.

Nelle note, l’istante, nell’allegare lo screenshot della homepage del sito, specifica che, dalla stessa “è possibile ricercare il vasto repertorio videoludico indicizzato, messo a disposizione e diffuso dal sito”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Godaddy.com, LLC, con indirizzo e-mail copyright@godaddy.com, per conto di un gestore non identificabile perché celato dalla società Domains By Proxy, LLC, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: megawii.com@domainsbyproxy.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1022 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC ddaa@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo ddaa@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1022**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 2 marzo 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore